

Pubblicato il 12/10/2017



N.01553 2017 REG.PROV.CAU.  
N. 03572/2017 REG.RIC.



REPUBBLICA ITALIANA  
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania  
(Sezione Quarta)

ha pronunciato la presente

**ORDINANZA**

sul ricorso numero di registro generale 3572 del 2017, proposto da:

Eliana Demata, rappresentata e difesa dall'avvocato Guglielmo Conca, con domicilio eletto presso il suo studio in Napoli, via Tommaso Caravita, 10;

***contro***

Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca, in persona del Ministro p.t., rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura Distrettuale Napoli, domiciliataria in Napoli, via Armando Diaz, 11;

***nei confronti di***

Manuela Manzo non costituito in giudizio;

***per l'annullamento***

*previa sospensione dell'efficacia,*

del decreto prot. N. AOODRCA 16062 del 02.08.2017 e del successivo decreto n. AOORDCA 12655 del 16.06.2017 recanti l'approvazione e la successiva rettifica della graduatoria del concorso per il reclutamento del personale docente bandito con DDG n. 105/2016 relativo alla classe di concorso EE00 – scuola primaria;



Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio del M.I.U.R.;

Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;

Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 11 ottobre 2017 il dott. Luca Cestaro e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;



Rilevato che parte ricorrente contesta il punteggio che le è attribuito per i titoli presentati nell'ambito del concorso per titoli ed esami per il reclutamento del personale docente nella scuola secondaria indetto con D.D.G. 105 del 2016 – classe di concorso EE00 – Scuola primaria;

Ritenuto, ad una prima delibazione tipica della fase cautelare e preso atto della mancata risposta dell'Amministrazione al reclamo presentato, che il ricorso appaia assistito da *fumus boni iuris* in ordine alla non corretta valutazione, da parte dell'Amministrazione, di alcuni dei titoli dichiarati, con grave nocumento della parte ricorrente ai fini della corretta collocazione nella graduatoria finale e dell'assegnazione della cattedra (in particolare, la parte ricorrente lamenta il mancato riconoscimento di ulteriori punti 5,4, punteggio aggiuntivo che le consentirebbe di graduarsi in 453<sup>^</sup> anziché in 1091<sup>^</sup> posizione della graduatoria);

Ritenuto che, ai fini di cui sopra, l'Amministrazione dovrà procedere ad una analitica rivalutazione dei titoli in contestazione;

Considerato che il Ministero intimato nulla ha prodotto in giudizio e che è necessario acquisire la scheda e il verbale recante la valutazione dei titoli fatti valere dalla parte ricorrente in sede concorsuale;

Considerato che parte ricorrente risulta aver notificato il gravame proposto ad

alcuni soltanto dei controinteressati e che occorre integrare il contraddittorio nei confronti degli altri soggetti in capo ai quali l'approvazione delle graduatorie impugnate ha consolidato situazioni confliggenti di interesse protetto ed attuale, suscettibili di essere lese dall'eventuale accoglimento del predetto gravame;

Considerato che - in ragione dell'elevato numero dei controinteressati (da individuarsi nei candidati che, in caso di accoglimento del ricorso, sarebbero superati in graduatoria dalla parte ricorrente) e delle rilevate difficoltà nell'acquisire i corretti indirizzi dei medesimi da parte del Ministero intimato - la notifica individuale può assumere i caratteri di particolare difficoltà ai sensi del combinato disposto degli artt. 41 co. 4 e 49 co. 3 c.p.a.;

Ritenuto, pertanto, di autorizzare - alternativamente alla notifica individuale - la notifica per pubblici proclami, secondo le modalità di seguito precisate;

Atteso che l'art. 52 del codice del processo amministrativo prevede che "il presidente può autorizzare la notificazione del ricorso o di provvedimenti anche direttamente dal difensore con qualunque mezzo idoneo, compresi quelli per via telematica o fax, ai sensi dell'articolo 151 del codice di procedura civile";

Ritenuto che la norma sia applicabile anche alle ipotesi in cui vi sia la necessità di integrare il contraddittorio a mezzo di notificazione per pubblici proclami consentendo al giudice adito di ordinare la pubblicazione del ricorso nel testo integrale sul sito internet del ramo di amministrazione interessata al procedimento su cui si controverte (in giurisprudenza, v., tra le altre, T.A.R. Lazio, Roma, sez. I ter, ordinanza n. 07680/2015 nonché il numerosi precedenti di questa sezione);

Considerato che al fine di rendere effettiva la probabilità di fatto di una reale cognizione del ricorso per i soggetti controinteressati la pubblicazione non appare necessaria la pubblicazione, in Gazzetta Ufficiale dell'intero contenuto del ricorso e delle sue conclusioni;

Ritenuto, pertanto, di determinare le seguenti modalità per l'effettuazione della notifica per pubblici proclami:

- nella parte seconda della Gazzetta Ufficiale andranno inserite, a cura di parte

ricorrente, le seguenti indicazioni: (I) l'autorità giudiziaria innanzi alla quale si procede ed il numero di registro generale del procedimento, (II) il nome della parte ricorrente, (III) gli estremi del ricorso, del provvedimento impugnato, (IV) l'indicazione che lo svolgimento del processo può essere seguito consultando il sito [www.giustizia-amministrativa.it](http://www.giustizia-amministrativa.it) attraverso l'inserimento del numero di registro generale del tribunale amministrativo regionale competente, (V) l'indicazione che il testo integrale del ricorso può essere consultato sul sito internet dell'amministrazione competente (VI) l'indicazione nominativa dei soggetti controinteressati;

- l'Amministrazione avrà obbligo di pubblicare, previa consegna del ricorso e dell'elenco dei controinteressati a cura di parte ricorrente sul supporto (cartaceo o informatico) indicato dall'amministrazione stessa, sul proprio sito il testo integrale del ricorso e dell'elenco nominativo dei controinteressati in calce ai quali dovrà essere inserito l'avviso che la pubblicazione viene effettuata in esecuzione della presente ordinanza della Quarta Sezione del TAR Campania individuata con data, numero di ricorso e numero di provvedimento;
- l'Amministrazione non dovrà rimuovere dal proprio sito, sino alla pubblicazione della sentenza definitiva, il ricorso e l'elenco nominativo dei controinteressati integrati dall'avviso nonché le notizie e gli atti, relativi alla presente controversia;
- l'amministrazione dovrà rilasciare alla parte ricorrente un attestato nel quale si confermi l'avvenuta pubblicazione nel sito del ricorso e dell'elenco integrati dall'avviso.
- la medesima Amministrazione dovrà inoltre curare che sull'home page del suo sito venga inserito un collegamento denominato "Atti di notifica" dal quale possa raggiungersi la pagina sulla quale è stato pubblicato il ricorso e l'elenco integrati dall'avviso;
- in assenza di specifiche tariffe che disciplinano la materia, la Sezione ritiene di poter fissare l'importo, che parte ricorrente dovrà versare all'Amministrazione,

secondo le modalità che saranno comunicate dall'amministrazione medesima, in € 30,00 (euro trenta) per l'attività di pubblicazione del ricorso sul sito.

Le dette pubblicazioni dovranno avvenire, qualora parte ricorrente opti per questa ultima modalità di notificazione per pubblici proclami, entro 30 giorni dalla comunicazione dell'ordinanza, con deposito della prova delle intervenute pubblicazioni entro il termine perentorio di ulteriori 15 giorni;

Ritenuto che, ai fini del decidere, l'amministrazione intimata debba versare in atti la scheda di valutazione e il relativo verbale riferibili alla posizione della ricorrente Ritenuto, altresì, che, una volta integrato il contraddittorio nei termini indicati, la controversia possa essere definita nella sede di merito, rinviandosi all'uopo alla pubblica udienza del 18.04.2018, con condanna della parte resistente alle spese della presente fase cautelare.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Quarta):

- ) accoglie l'istanza di sospensione del provvedimento impugnato ai sensi e per gli effetti di cui in motivazione;
- ) ordina al M.I.U.R. di depositare almeno 30 giorni prima dell'udienza di discussione la scheda e il verbale di valutazione dei titoli fatti valere dalla parte ricorrente in sede concorsuale;
- ) dispone l'integrazione del contraddittorio secondo quanto indicato in parte motiva;
- ) condanna l'Amministrazione al pagamento delle spese processuali in favore della parte ricorrente che liquida in euro 500,00;
- ) fissa per la continuazione della trattazione nel merito l'udienza pubblica del 18.04.2018.

La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 11 ottobre 2017 con

l'intervento dei magistrati:

Anna Pappalardo, Presidente

Michele Buonauro, Consigliere

Luca Cestaro, Consigliere, Estensore

**L'ESTENSORE**

**Luca Cestaro**

**IL PRESIDENTE**

**Anna Pappalardo**



**IL SEGRETARIO**

ATTESTAZIONE DI CONFORMITA'

Il sottoscritto/a Rossini .....funzionario del Tar Campania - Napoli attesta, ai sensi dell'art. 23 del CAD, che la/il (sentenza/ordinanza/decreto) riprodotto/a nella presente copia su supporto cartaceo è conforme all'originale contenuto nel fascicolo informatico sottoscritto con firma digitale conforme alle regole tecniche previste dal CAD.

I certificati dei firmatari, rilasciati da un Certificatore accreditato, al momento della apposizione della firma digitale risultavano validi e non revocati.

La presente copia si compone di complessivi n. 4 ..... fogli, per complessive 7 ..... facciate inclusa la presente, tutti firmati dal sottoscritto/a.

Napoli, li data. 20/10/2011

Rossini Nome, Cognome

*Per le informazioni di dettaglio sulle firme digitali apposte è possibile rivolgersi al certificatore accreditato Aruba che detiene il Registro Pubblico dei certificati di firma.*

